



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21;
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTA la circolare n. 120577 del 05/11/2018 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 06/11/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in pari data al n. 147173, con la quale il Sig. Di Vita Mario, nato a xxxxxxxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxxx, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 18/02/2020 matura i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione per massima anzianità contributiva in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 144828 del 17/12/2019 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale Infrastrutture, Mobilità e Trasporti, tra gli altri, che il Sig. Di Vita Mario ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art.52, comma 5 della l.r. n. 9/2015 e maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011 in data 18/02/2020;
- VISTA la nota prot. n. 1886 del 15/01/2020, successivamente rettificata con nota prot n. 32017 del 21/07/2020, del Dipartimento Regionale Infrastrutture, Mobilità e Trasporti, dalla quale risulta che, per motivi di servizio, ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015, il summenzionato dipendente non può essere collocato in quiescenza prima del 31/12/2020;
- VISTA la nota prot. n. 98486 del 27/10/2020 con la quale si comunica al dipendente la risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza 31/12/2020;
- VISTO il DA n. 1556 del 13/06/1991, registrato alla Corte dei Conti il 17/10/1991, reg. n. 15, fgl. n. 129, con il quale il Sig. Di Vita Mario è stato nominato a decorrere dal 15/06/1991 nella qualifica di Agente tecnico custode;
- VISTO il DA n. 7797 del 26/09/11196 dal quale si evince che il Sig. Di Vita Mario ha assunto regolarmente servizio il 15/09/1991;
- VISTO il DDG n. 4022 del 14/04/2004 con il quale il Sig. Di Vita Mario, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 10/2001 è stato collocato nella categoria "C" con decorrenza 01/12/2001 l.r. n. 10/2000;
- VISTO il DDS n. 303553 del 14/05/2009 con il quale al Sig. Di Vita Mario sono stati riconosciuti ai fini di quiescenza anni 11 mesi 3 e giorni 13;
- VISTO lo stato matricolare della Regione Siciliana;
- CONSIDERATO che il Sig. Di Vita Mario a decorrere dal 30/12/2020 vanta un'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 15/09/1991 al 30/12/2020	29	6	15
Servizio riconosciuto (DDS n. 303553 del 14/05/2009)	11	3	13
Totale anzianità contributiva utile a pensione	40	9	28

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 31/12/2020, è risolto il rapporto di lavoro del Sig. Di Vita Mario, nato a xxxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxxx, categoria "C" e, contestualmente, lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale, ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana.

Palermo, li 23 NOV. 2020

IL DIRIGENTE GENERALE

C. Madonia

F.to



originale agli atti d'ufficio